

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA ED ENTI LOCALI PER
L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

TRA

La Provincia di Forlì-Cesena, rappresentata in questo atto da

E

Il Comune di

PREMESSO CHE

- tra la Provincia di Forlì-Cesena e diversi enti locali sono in corso convenzioni e accordi di collaborazione per la gestione associata di diverse funzioni rientranti nella materia del personale;
- la stessa Provincia ha curato l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, sfociata nel contratto stipulato il 24.1.2011, Rep. 27299, alla quale hanno aderito diversi enti locali: Comuni, Unioni di Comuni e ASP;
- in seguito alla scadenza del predetto contratto, numerosi enti hanno chiesto che la Provincia attivi una nuova gara unica per l'affidamento del servizio;

CONSIDERATO CHE

- l'art.30 del TUEL prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, con possibilità di delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la legge n.56/2014 prevede oltre all'attività di assistenza tecnica - amministrativa della provincia in favore degli enti locali (comma 85, lett. d), funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante (comma 88);
- le disposizioni legislative (v. l'art.37 del Decreto legislativo n.50/2016) promuovono il ricorso alle centrali di committenza, in quanto l'aggregazione della domanda (che, altrimenti, sarebbe suddivisa e parcellizzata) e la concentrazione delle procedure di gara risulta coerente con il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di specializzazione nella gestione delle gare e riduzione del contenzioso;
- le Amministrazioni sopraindicate intendono delegare alla Provincia la gestione della procedura di gara e funzioni connesse all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

- la Provincia di Forlì-Cesena intende mettere a disposizione la struttura provinciale per lo svolgimento di tutte le attività necessarie, con la collaborazione e il supporto di un apposito gruppo di lavoro e in generale degli enti interessati;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra rappresentate ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di una procedura di gara, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, per l'individuazione di unico operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ossia di una Agenzia per il lavoro, autorizzata ed iscritta nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura da impiegarsi presso gli Enti Locali aderenti.
2. Con la presente convenzione la Provincia di Forlì-Cesena viene pertanto delegata all'espletamento della procedura per l'affidamento (con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in luogo e per conto degli Enti aderenti.
3. La delega comprende altresì l'esercizio di alcune funzioni relativamente alla fase successiva di gestione del rapporto contrattuale con l'Agenzia aggiudicataria del servizio.
4. La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo, una volta superati gli attuali divieti di cui all'art.1, comma 420, della legge 190/2015).

Art. 2 Finalità

1. Con la convenzione gli Enti perseguono le finalità indicate nelle premesse e in particolare :
 - il contenimento della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
 - la semplificazione e riduzione degli oneri delle procedure di gara attraverso la centralizzazione.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. A supporto della struttura della Provincia di Forlì-Cesena opera un gruppo di lavoro, costituito da funzionari di Enti aderenti alla convenzione, esperti in materia di personale e appalti.
2. Il gruppo di lavoro coadiuva le figure e gli uffici provinciali competenti, in particolare per quanto riguarda:
 - l'elaborazione del contenuto del progetto del servizio comprensivo del capitolato speciale di appalto in coerenza con le diverse esigenze e le specificità degli Enti aderenti;

- la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione degli operatori economici alla gara e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativi pesi;
- la predisposizione degli ulteriori documenti richiesti per il progetto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- la gestione della fase dell'esecuzione, successiva alla stipulazione del contratto di accordo quadro con l'Agenzia aggiudicataria, al fine di attuare il necessario coordinamento tra tutti gli Enti aderenti.

Art. 4 Funzioni della Provincia

1. La delega conferita alla Provincia di Forlì-Cesena ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti funzioni dalla progettazione, affidamento fino alla stipulazione del contratto di accordo quadro con l'Agenzia aggiudicataria:

- raccolta quadro dei fabbisogni dagli enti aderenti;
- predisposizione progetto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, atti e documentazione di gara e relativa approvazione;
- espletamento della procedura;
- nomina commissioni;
- aggiudicazione;
- stipulazione del contratto di accordo quadro;
- adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione;
- gestione del contenzioso;
- accesso agli atti.

2. Successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro, la Provincia di Forlì-Cesena esercita il coordinamento per esigenze di carattere generale o di interesse di più enti e le competenze collegate alla gestione unitaria del predetto accordo, es. in materia di risoluzione e recesso, secondo quanto sarà specificato nel capitolato speciale di appalto.

3. Per lo svolgimento delle funzioni delegate, salve le norme di legge, si applicano le disposizioni, i regolamenti, il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia.

Art. 5 Funzioni degli enti aderenti

1. Gli Enti aderenti mettono a disposizione le informazioni e i dati necessari per la corretta predisposizione del progetto del servizio e collaborano, secondo le esigenze, nelle diverse fasi della procedura di affidamento, anche con la designazione di propri dirigenti/funzionari nelle commissioni di gara.

2. Gli Enti aderenti gestiscono autonomamente la fase successiva alla stipulazione del contratto di accordo quadro, fatte salve le funzioni della Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art.6 Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 4 dalla stipulazione, salvo rinnovo.
2. Prima della scadenza, tenuto conto dello stato di esecuzione dell'accordo quadro, gli Enti valutano se procedere al rinnovo della convenzione, adottando i provvedimenti conseguenti.
3. Ciascun Ente aderente può recedere dalla convenzione in caso di esercizio del recesso dall'accordo quadro.

Art. 7. Partecipazione alle spese

1. E' posto a carico di ciascun Ente aderente, in proporzione al valore economico di riferimento nella quantificazione dell'importo a base di gara, l'incentivo previsto dal Codice Appalti (nei limiti di cui all'art.113, comma 5) da riconoscere ai soggetti che svolgono le funzioni o collaborano ai sensi dell'art. 113, comma 2, nelle diverse fasi fino alla stipulazione del contratto di accordo quadro nonché per le attività di cui al precedente art. 4, comma 2, svolte dalla Provincia ed in particolare: fase della predisposizione ed espletamento della procedura di gara, di responsabile unico del procedimento, di direzione dell'esecuzione nei casi di cui al summenzionato art. 4, comma 2.
2. Successivamente all'approvazione del progetto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, la Provincia comunicherà l'importo presunto a titolo di incentivo a carico di ciascun Ente. L'erogazione alla Provincia delle somme destinate all'incentivo deve avvenire da parte di ciascun Ente entro 60 giorni dalla richiesta e la corresponsione agli aventi diritto avverrà secondo la disciplina e con le tempistiche che saranno stabilite dall'apposito regolamento provinciale.
3. Per la gestione contrattuale legata ai successivi contratti applicativi e quindi per l'incentivazione delle fasi di direzione dell'esecuzione dei contratti applicativi e di verifica di conformità degli stessi ogni Ente provvederà alla quantificazione ed erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Appalti secondo il proprio regolamento.
4. Per le attività svolte in luogo e nell'interesse degli Enti aderenti è riconosciuto un contributo in favore della Provincia da suddividere tra gli Enti tenuto conto del valore economico di riferimento nella quantificazione dell'importo a base di gara, secondo i seguenti parametri: per valori economici di riferimento pari o inferiori a Euro 100.000,00 un contributo di Euro 150,00, per valori economici di riferimento pari o superiori a Euro 100.001,00 ed inferiori a Euro 300.000,00 un contributo di Euro 500,00, per valori economici di riferimento pari o superiori a Euro 300.001,00 ed inferiori a Euro 1.000.000,00 un contributo di Euro 1.000,00, per valori economici di riferimento pari o superiori a Euro 1.000.001,00 un contributo di Euro 2.000,00.
5. La previsione del comma 4 non si applica agli Enti per i quali la Provincia gestisce il trattamento giuridico ed economico del personale.

Art. 8 Trattamento dati personali

1. La Provincia si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso per i soli fini dedotti nella convenzione, esclusa ogni altra finalità, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Rinvio

1. Per quanto non regolato specificamente si rinvia alle disposizioni normative e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In particolare si rinvia alla disciplina riguardante gli Enti Locali, al Codice Appalti e alle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro temporaneo.